Allegato A

AVVISO PUBBLICO

CRITERI E MODALITA' PER L'ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, ATTRAVERSO I COMUNI DI RESIDENZA.

1. Finalità dell'intervento

Finalità dell'intervento è quella di favorire la permanenza o il ritorno in famiglia di persone anziane non autosufficienti.

L'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, adotta, con il presente provvedimento e nell'ambito della cornice nazionale e regionale di riferimento finalizzata al potenziamento del sistema delle cure domiciliari, un programma sperimentale di intervento contenente misure volte al concorso alle spese sostenute dalle famiglie per la permanenza o il ritorno in famiglia della persona non autosufficiente.

A tale fine, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali del Lavoro, in attuazione della previsione contenuta nella lettera c)–bis del comma 1251 dell'art.1 della legge 296/2006, nei limiti dello stanziamento di bilancio disponibile, prevede, per l'anno 2015, l'erogazione, attraverso i Comuni di residenza, di un intervento di sostegno in forma di un buono di servizio (voucher) per le famiglie che svolgono funzioni assistenziali nei confronti di anziani non autosufficienti come di seguito specificato.

2. Normativa di riferimento e risorse

- legge regionale 9.5.1986 n. 22
- legge 8.11.2000 n. 328
- legge regionale 31.7.2003 n. 10
- Prosecuzione dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 14 febbraio 2008 in cui si sono convenuti indirizzi per l'utilizzo del Fondo nazionale per le politiche familiari e si demanda a successivi Accordi tra Dipartimento nazionale delle Politiche per famiglia, regioni e Autonomie locali, per la realizzazione, ai sensi dell'art.1 della stessa Intesa, degli interventi di cui all'art.1, comma 1250 e comma 1251, lettere b) e c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- Intesa in sede di Conferenza Unificata Rep. Atti n. 48/CU del 19.4.2012 con la quale vengono stabilite le finalità e i criteri di ripartizione delle risorse da destinare al concorso finanziario per la realizzazione di azioni in favore della famiglia e in particolare:

a) al proseguimento dello sviluppo e del consolidamento del sistema integrato di servizi socio – educativi per la prima infanzia – anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio previsti dalla delibera del CIPE n. 82 del 3.8.2007 (SO4 "Diffusione servizi per l'infanzia" e SO5 "Presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia");
b) al perseguimento di una delle finalità riportate all'art.3 Modalità di attuazione della Intesa a favore degli anziani e della famiglia;

La disponibilità complessiva prevista sul Cap. 183759 per la realizzazione dell'intervento a favore degli anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti è di € 2.544.467,62 di cui attualmente disponibili €1.200.000,00 pari al 60% del Fondo erogato dal Ministero. Il restante 40% del Fondo

ammontante a € 800.000,00 sarà disponibile a seguito di successivo accredito da parte del Ministero mentre la somma di € 544.467,62 a seguito dell'avvenuta riproduzione della stessa.
La ripartizione della somma totale da erogare per il tramite dei Comuni della Sicilia ai beneficiari aventi diritto, avverrà ad avvenuto accreditamento del rimanente 40% del Fondo pari a € 800.000,00 nonché la riproduzione delle economie ammontanti a €544.467,62.

3. Beneficiari

L'intervento è rivolto agli anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti e persegue misure finalizzate al concorso delle spese sostenute dalla famiglia per la retribuzione di un assistente familiare iscritto all'albo degli assistenti familiari/badanti, preposto alla cura dei soggetti sopra indicati ed eventuali misure atte a favorire la permanenza o il ritorno in famiglia degli stessi, quale alternativa al ricovero presso strutture residenziali.
Per la realizzazione dell'intervento in parola, è stata prevista la concessione di un buono di servizio (voucher) per l'acquisto di prestazioni sociali o socio-sanitarie in favore di soggetti anziani ultrasettantacinquenni affetti da grave e dimostrata disabilità o invalidità al 100% conviventi con la famiglia e, quindi, presso la stessa residenti, con una modulazione dell'intervento secondo limiti di reddito determinati in funzione del parametro ISEE familiare, per le prestazioni fornite da assistenti familiari presso la propria abitazione.
Il voucher è altresì destinato per l'acquisto di prestazioni domiciliari presso organismi ed enti no profit iscritti all'albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali, di cui all'art. 26 della l.r. 22/86, nelle sezioni anziani e/o inabili per la tipologia di servizio assistenza domiciliare, liberamente scelti dalle famiglie.

4. Requisiti/modalità di presentazione delle domande

1. La persona anziana assistita deve:
   a) avere compiuto i 75 anni di età alla data di scadenza dell'avviso pubblico;
   b) essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario. Per i nuclei familiari composti da cittadini stranieri, il beneficiario e il familiare richiedente dovranno essere titolari di carta di soggiorno;
   c) essere stato dichiarato disabile grave o invalido al 100%. Tale stato dovrà essere certificato dalle autorità competenti;
   d) di essere residente in un Comune della Regione Siciliana.
2. Per accedere al voucher è necessario presentare al Comune una certificazione ISEE, riferita al periodo di imposta 2013, con un valore massimo di € 7.000,00 (parametro di riferimento utilizzato quello della social card) dell'intero nucleo familiare in corso di validità.
3. Possono presentare domanda esclusivamente c/o il Comune di residenza
   a) l'anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita; (All.1)
   b) familiari, entro il 4° grado, che accolgono l'anziano nel proprio nucleo e che siano residenti nel territorio regionale da almeno un anno alla data di presentazione della domanda; (All.2)
   c) il figlio non convivente che, di fatto, si occupa della tutela della persona anziana purchè sia residente nello stesso Comune del beneficiario e che siano residenti nel territorio regionale da almeno un anno alla data di presentazione della domanda; (All.3)
4. La domanda deve essere redatta su specifico schema predisposto da questo Assessorato secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e segg. Del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e la stessa deve essere presentata presso il Comune di residenza del beneficiario, con allegata dichiarazione che il soggetto non accede ad altre fonti di finanziamento per il medesimo servizio nell'anno di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sia dell'anziano non autosufficiente, sia del familiare richiedente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000;
- attestato ISEE dell'intero nucleo familiare in corso di validità, rilasciato dagli Uffici abilitati per favorire la correttezza dell'autocertificazione da presentarsi in materia, si rammenta che i criteri per l'individuazione della composizione del nucleo familiare rilevante per il calcolo dell'ISEE sono stabiliti dall'art.1 del DPCM n. 242/01;
- certificazione, rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti che l'anziano è stato dichiarato invalido al 100% o disabile grave.

La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione al beneficio. Le istanze corredate della relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso l'Ufficio Comunale competente.

5. **Istruttoria dei Comuni e richiesta di finanziamento all'Assessorato**

L'istanza deve essere presentata dal soggetto richiedente presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e farà fede il timbro dell'ufficio o dell'ufficio di protocollo del comune di residenza. I Comuni sono tenuti a fornire ai cittadini adeguate informazioni in merito all'intervento, utilizzando sia i mezzi di pubblicità formale, sia ulteriori strumenti idonei.
Ciascun Comune verifica la documentazione presentata e la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda, nonché la sussistenza delle condizioni socio-ambientali del nucleo familiare: idoneità dell'alloggio e capacità di assistenza al domicilio.
Entro trenta giorni al termine di scadenza per la presentazione delle domande, i Comuni trasmettono all'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali – a firma del dirigente responsabile del Settore Servizi Sociali, l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'ammissibilità degli stessi all'intervento, con allegata dichiarazione che il soggetto non accede ad altre fonti di finanziamento per il medesimo servizio nell'anno di riferimento.
L'Assessorato, pertanto, provvederà al riparto ed all'assegnazione dei contributi nell'ambito dello stanziamento disponibile ai Comuni richiedenti, proporzionalmente al numero delle domande ammesse al beneficio da parte degli stessi Comuni e trasferirà a questi le somme assegnate.
Successivamente, verrà redatto un piano individualizzato, stabilito tra il beneficiario/familiari ed il Servizio sociale comunale, contenente finalità, obiettivi ed azioni concrete, nonché il parametro costo/ore delle singole prestazioni con riferimento ai vigenti CC.CC.NN.L. di comparto. Il piano dovrà prevedere un pacchetto di prestazioni che dovranno essere distribuite e definite a seguito della pubblicazione da parte del Comune degli Enti Accreditati e/o assistenti familiari/badanti iscritti all'albo. Ogni operatore non potrà effettuare prestazioni per un numero superiore a 4 utenti non autosufficienti e la prestazione prevista non potrà essere inferiore alle due ore giornaliere per ogni assistito.
Al beneficiario verranno consegnati dei voucher per le singole prestazioni elencate nel piano individualizzato.
Il Comune dovrà verificare che la famiglia beneficiaria non rientri tra quelle assegnatarie delle risorse PAC per le stesse prestazioni.
Gli enti o gli operatori individuati dal beneficiario dovranno anche sottoscrivere il piano individualizzato stabilito dall'assistente sociale comunale e dal beneficiario o dai familiari dello stesso.
Il Comune effettuerà il pagamento in favore degli Enti o degli operatori che hanno effettuato la prestazione a presentazione dei voucher sottoscritti dall'assistito che ha ricevuto la prestazione.

1. Prestazioni

Le prestazioni acquistabili con il voucher, finalizzate al mantenimento delle persone nel loro ambiente naturale di vita e relazione, consistono in:

- levata assistito con passaggio dell'utente letto/carrozzina e viceversa;
- vestizione/svestizione assistito;
- spostamento nell'ambito domestico per soddisfacimento bisogni fisiologici fondamentali;
- igiene personale sia ordinaria che straordinaria;
- frizioni cutanee e mobilizzazione passiva su indicazione sanitaria;
- accompagnamento fuori dalla propria abitazione ai fini della risocializzazione e della riattivazione motoria;
- disbrigo pratiche e collegamento con altri servizi;
- igiene dell'ambiente domestico;
- igiene cambio della biancheria;
- igiene del vestiario, stiratura e piccoli lavori di cucito;
- approvvigionamento generi di prima necessità;
- preparazione e/o somministrazione del pasto a domicilio;
- preparazione e supervisione terapie orali su indicazione sanitaria.

2. Vigilanza da parte dei Comuni

I servizi sociali del Comune vigileranno sull'attuazione del piano e potranno revocare il voucher qualora le parti interessate ne facessero un uso diverso da quello concordato.
L'Ente o l'operatore erogatore del servizio è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti di Legge, contrattuali, assicurativi e previdenziali previsti nei confronti dei lavoratori o soci nonché al rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
A richiesta dell'Ufficio servizi sociali del Comune di residenza, l'Ente o l'operatore erogatore del servizio è tenuto a fornire la documentazione necessaria ad appurare quanto sopra descritto (libro unico del lavoro, cedolini INPS, buste paga etc.)
I dati forniti dai soggetti richiedenti di cui al presente bando sono raccolti e conservati presso gli Uffici competenti di ciascun Comune, responsabile del trattamento degli stessi ai sensi dell'art.7 del decreto Legislativo n. 193/2003.

3. Rendicontazione

I Comuni, al fine di consentire la rendicontazione regionale dei fondi statali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale delle politiche per la famiglia, devono trasmettere immediatamente agli uffici regionali, unitamente ad una relazione finale dell'intervento contenente la descrizione dei risultati raggiunti, l'elenco delle persone non autosufficienti o dei rispettivi familiari cui è stato erogato il beneficio.
In caso di mancato utilizzo di somme già erogate da questo Assessorato ma non utilizzate per le finalità del presente Avviso, il Comune destinatario di tali somme dovrà provvedere all'immediata restituzione delle stesse a conclusione dell'intervento.

4. Tutela della privacy

I dati dei quali l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro entra in possesso, a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel rispetto della vigente normativa D.lgs 196/03.

5. Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali nella persona del Dirigente Generale.

6. Informazioni sull'Avviso

Si possono ottenere informazioni sul presente Avviso con il sistema delle FAQ attraverso il sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro.
Il Dipartimento inoltre si riserva di emettere successivi atti concernenti istruzioni necessarie per l'attuazione degli interventi.